COMUNE DI CARASCO

PROVINCIA DI GENOVA

Via IV Novembre, 28 — C.A.P. 16042
Tel. 0185.350793 — C.F. 00432840106
Fax 0185.351023 — P.I. 00168500999

Sportello Unico Attività Produttive

Prot.n.: **7651/2016**

Oggetto: Provvedimento conclusivo del procedimento inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata alla ditta "PAVITECNA S.R.L.", per la sede operativa sita in Carasco, Via Terrarossa, 81.

In data 15 settembre 2016 il sottoscritto responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di CARASCO ha adottato il provvedimento di seguito riportato;

VISTA l'istanza di autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa ai comparti scarichi, emissioni in atmosfera, acustica e rifiuti trasmessa tramite il SUAP con nota prot. n. 5623 del 17.06.2016;

VISTA l'autorizzazione Unica Ambientale della Città Metropolitana di Genova protocollo generale Atto n. 2564 del 06/09/2016 rilasciata alla ditta "Pavitecna s.r.l." ai sensi del D.P.R. 59/2013, allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

VISTA la legge n. 241/90 smi;

VISTO l'art.107 del Testo Unico "Leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 smi;

VISTO l'art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165 /2001 smi;

VISTO il D.P.R. 7.9.2010 n.160 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133*";

VISTO il Codice dell'amministrazione digitale - CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. che costituisce corpo organico di disposizioni atte a presiedere l'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra la pubblica amministrazione e ed imprese e cittadini;

VISTA Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO il D.P.R. 13.3.2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.4.2012 n. 35*;

VISTO in particolare l'art. 2 del D.P.R. 59/2013, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale *"il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art.3"*, e individua quale autorità competente *"la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le attività Produttive"*;

RITENUTO pertanto che si possa procedere alla conclusione del procedimento di cui all'oggetto;

DISPONE

1) Di trasmettere alla ditta **Pavitecna s.r.l.** con sede legale in Sestri Levante, Via Aurelia 55/3 e sede operativa in Carasco, Via Terrarossa, 81, il provvedimento conclusivo inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR N. 59 del 13/03/2013, di cui all'atto n. 2564 del 06/09/2016 della Città Metropolitana di Genova – Direzione Ambiente, Servizio Energia, Aria e Rumore, parte integrante del presente provvedimento, rilasciato per la sede operativa sita in Carasco, Via Terrarossa, 81;

2) Di richiamare la ditta Pavitecna s.r.l. alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni e obblighi contenuti nell'atto n. 2564;

3) Di inviare contestualmente il presente provvedimento a:

- ditta **Pavitecna s.r.l.**;
- **ARPAL**, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
- **Ufficio Ambiente del comune di Carasco;**
- **ASL 4 Chiavarese;**
- **Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;**

Il responsabile
Sportello Unico delle Attività Produttive
(Dott.ssa Marisa CAFFERATA)

COMUNE DI CARASCO - (Prov. GENOVA) -

Proposta n. 2883 Anno 2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Energia, aria e rumore

Atto N. 2564/2016

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RILASCIATA ALLA DITTA PAVITECNA S.R.L. PER IMPIANTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI CARASCO - VIA TERRAROSSA 81..

In data 06/09/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2016/2018, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 56 in data 23 dicembre 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi;

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*".

in particolare:

l'art. 2, comma 1 lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "*il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3*" del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

l'art. 2 comma 1 lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;
la legge Regione Liguria 21 giugno 1999 n.18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente difesa suolo ed energia";
la circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA.
la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59
il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

Visti, in particolare, relativamente al comparto acque:
la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";
la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";
il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Visti, in particolare, relativamente al comparto aria:

la Parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"

Visti, in particolare, relativamente al comparto rifiuti:
il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;
la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";
il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";
il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero".

Visti, in particolare, relativamente al comparto rumore:
la Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 e decreti attuativi;

la Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12, recante"Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

la D.G.R. n. 534 del 28.5.1999, recante "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n. 12";

la classificazione acustica del Comune di Genova, adottata con Deliberazione del Consiglio del Comune di Genova n. 32 del 27.06.1996;

Premesso che:

la Società PAVITECNA **s.r.l.** con Sede Legale in Sestri Levante (GE) ha presentato comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti in regime di procedure semplificate, ai sensi dell'art. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06, presso l'impianto sito nel comune di Carasco in via Terrarossa;

l'istanza è stata trasmessa telematicamente tramite il SUAP del Comune di Carasco con nota prot. n. 5623 del 17.06.2016;

l'istanza di autorizzazione unica ambientale presentata è relativa ai seguenti settori:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *comunicazione di rinnovo attività di recupero rifiuti in regime di procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

con nota prot. n. 57095 del 30.06.2015 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato l'improcedibilità dell'istanza per la necessità di preventivo assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale/screening;

con nota prot. n. 69856 del 25.08.2015 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato quale ulteriore motivo di improcedibilità dell'istanza il mancato pagamento delle spese istruttorie in materia di rifiuti;

con decreto del dirigente della Regione Liguria n. 942 del 24.02.2016 "No VIA con prescrizioni" è stato concluso il procedimento di assoggettamento a VIA/screening con le seguenti prescrizioni:
a) messa in atto di una campagna di monitoraggio del livello di pressione acustica di immissione presso il ricettore più esposto alla sorgente, con frequenza settimanale e della durata di almeno un mese, con l'impegno ad adottare, in caso di superamento dei limiti di legge, adeguate opere di mitigazione acustica
b) adeguamento, qualora non abbia già provveduto, dei propri piani e dispositivi di sicurezza o di Protezione civile apponendo, nell'area inserita nella fascia d'inondabilità, apposita segnaletica permanente indicante il pericolo e preveda una autonoma procedura collegata ai "bollettini di allerta", che stabilisca le azioni da compiere sulla base delle possibili situazioni di rischio
c) sistemi il materiale inerte stoccato in strutture in grado di resistere agli eventi di piena;

con nota prot. n. 36805 del 22.06.2016 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato il permanere dell'improcedibilità dell'istanza per il mancato pagamento delle spese istruttorie del comparto rifiuti e per la necessità di acquisire evidenza dell'efficacia del suddetto decreto regionale di screening che presuppone condizioni da ottemperarsi da parte del proponente;

in data 11.07.2016 Pavitecna s.r.l. tramite SUAP del Comune di Carasco ha fatto pervenire la documentazione necessaria all'avvio del procedimento di autorizzazione unica ambientale;

con nota PEC n. 40349 in data 11.07.2016 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato al SUAP l'avvio del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale e richiesto convocazione della conferenza dei servizi referente per il 28.07.2016;

la conferenza dei servizi in sede referente si è svolta regolarmente in data 28.07.2016, come da verbale prot. n. 44021;

in sede di conferenza dei servizi è emersa la necessità di integrazioni alla documentazione fornita e l'esigenza dell'effettuazione di sopralluogo presso l'impianto da parte di Uffici della Città Metropolitana;

con nota prot. n. 44416 del 29,07,2016 è stata richiesta alla Regione Liguria la pronuncia di efficacia del decreto n. 942 del 24,02,2016, a seguito dell'ottemperanza della Società Pavitecna alle prescrizioni ivi impartite, per il proseguo del procedimento presso la scrivente Città Metropolitana, prevedendo un termine di 30 giorni per il silenzio/assenso;

con la nota prot. n. 44511 del 01.08.2016 è stato trasmesso il verbale della conferenza dei servizi;

in data 03.08.2016 è stato effettuato da personale della Città Metropolitana un sopralluogo presso l'impianto nel corso del quale sono state acquisite le integrazioni richieste dalla conferenza dei servizi;

la conferenza dei servizi in sede deliberante, convocata con nota prot. n. 46503 del 09.08.2016, si è svolta regolarmente in data 25.08.2016, come da verbale prot. n. 48486;

Rilevato

Per quanto riguarda gli scarichi idrici:

L'attività della ditta consiste principalmente nella produzione di conglomerato bituminoso. Presso l'insediamento vengono inoltre effettuate operazioni di recupero di rifiuti inerti costituiti da fresato stradale e residui di costruzione e demolizioni edili. E' inoltre presente una postazione di rifornimento carburante asservito ai mezzi d'opera interni.

L'area di stoccaggio, movimentazione e trattamento dei rifiuti inerti presenta una superficie scolante di circa 1200 m^2 completamente asfaltata. Su tale area è stato installato un impianto mobile di frantumazione per il trattamento degli inerti.

Le acque piovane, non assorbite dai cumuli, vengono raccolte e regimate da una canaletta in calcestruzzo realizzata con cordolatura sul lato valle dell'area che, mediante opportune pendenze convoglia le acque ad un impianto di depurazione, prima di essere scaricate nel Torrente Sturla.

L'impianto di depurazione risulta costituito da una vasca di sedimentazione/disoleazione a cielo aperto, suddivisa in quattro comparti: due vasche con pareti a sfioro aventi una capacità totale pari a 6 m^3, una vasca di raccolta sostanze oleose con passaggio dal basso ed un'ultima vasca di calma e collegamento con la tubazione di uscita.

Il campionamento delle acque di scarico trattate viene effettuato direttamente sulla tubazione in uscita dall'impianto di trattamento delle acque.

Lo scarico, di tipo discontinuo, recapita nel Torrente Sturla.

Presso l'insediamento risulta inoltre presente un impianto di distribuzione carburante utilizzato per il rifornimento dei mezzi aziendali.

Il distributore di carburante (gasolio) consiste in un serbatoio fuori terra integrato di pistola erogatrice per il rifornimento dei mezzi aziendali e uno per il funzionamento del generatore collegato direttamente allo stesso con tubazione fissa.

Entrambi i serbatoi sopra citati sono dotati di ghiotta di contenimento di eventuali perdite e/o gocciolamenti e sistemati sotto una tettoia in lamiera.

L'operazione di distribuzione carburante con pistola erogatrice avviene su una superficie che in relazione al mezzo da rifornire ed al suo posizionamento non risulta protetta dagli agenti atmosferici.

L'area di rifornimento carburante risulta pavimentata con soletta in calcestruzzo e asfalto impermeabile, ma non delimitata perimetralmente da un apposito cordolo di contenimento al fine di evitare fuoriuscite di liquami.

La pensilina di copertura atta ad evitare l'eventuale dilavamento degli idrocarburi accidentalmente sversati nella zona limitrofa al serbatoio durante il rifornimento è stata sovradimensionata al fine di limitare le acque di stravento che possono interessare l'area di distribuzione carburante.

Sull'area di distribuzione carburante, è stato realizzato un pozzetto interrato per la raccolta dei liquami derivanti da eventuali sversamenti, gocciolamenti e/o acque di stravento dilavanti la superficie interessata. Tali reflui dovranno essere periodicamente smaltiti come rifiuti in osservanza della normativa vigente in materia;

La pulizia dell'area del distributore verrà controllata giornalmente e pulita con materiale assorbente.

Nel progetto di adeguamento dell'insediamento si attesta che i sistemi di trattamento ed i materiali adottati conformi alle norme UNI EN 858. Viene inoltre garantita la potenzialità dell'impianto di trattare le acque ricadenti sull'intera superficie di 1200 m^2 e una rimozione degli inquinanti caratteristici entro i limiti previsti per gli scarichi industriali in acque superficiali, come da tab. 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Per quanto riguarda il comparto aria:
Dalla documentazione allegata all'istanza risulta che presso l'insediamento di Via Terrarossa, 81 in Comune di Carasco si effettuano le seguenti attività:

Le materie prime movimentate nell'impianto di produzione conglomerati bituminosi sono le seguenti:

Inerti tra cui sabbia di fiume e di frantoio, risetta, pietrisco di cava di pezzatura compresi tra 0,5 e 25 mm

Bitume

Fresato

Descrizione del ciclo produttivo

Il ciclo produttivo della Pavitecna srl può essere suddiviso come di seguito specificato:

1) Produzione di conglomerati bituminosi;
2) Frantumazione e vagliatura;
3) Officina meccanica.

1) Produzione di conglomerato bituminoso

Il ciclo produttivo è articolato nelle seguenti fasi:

a) stoccaggio inerti di diverse pezzature in tramogge a cielo aperto;

b) stoccaggio materiale di risulta dell'attività di scarificazione del manto stradale all'aperto in un'apposita zona asfaltata del piazzale;

c) stoccaggio bitume all'interno di cisterne dotate di circuito di olio diatermico per il mantenimento della materia prima ad una temperatura compresa tra i 150 – 160 °C (monitorata a sinottico dell'impianto), riscaldato tramite caldaia da 185 Kw alimentata a metano. 'E inoltre presente un quarto serbatoio adibito allo stoccaggio dell'olio combustibile BTZ di capacità pari a 12 tonnellate impiegato per l'alimentazione dei bruciatori del forno rotativo e della caldaia ad olio diatermico nei casi di emergenza e di arresto della fornitura di gas metano. Le caratteristiche dell'olio

combustibile BTZ eventualmente utilizzato saranno conformi a quanto previsto dall'allegato X parte 5 Dlgs 152/06

d) cilindro essiccatore rotante a mescolazione discontinua per la produzione del conglomerato bituminoso.

I bruciatori adibiti al riscaldamento del forno sono alimentati a metano ed hanno una potenzialità pari a 1275 kW. Il forno ha potenzialità pari a 120 tonnellate/ora ed i cicli di funzionamento sono impostati mediante sistema di gestione computerizzata dell'impianto. Per ogni ciclo possono essere prodotti da 3 a 30 tonnellate di conglomerato bituminoso.

Al forno rotativo è asservita un'aspirazione di portata nominale pari a 50.000 mc/h che convoglia l'aria inquinata ad un sistema di contenimento costituito da un filtro a maniche (previo passaggio in 8 cicloni pre separatori disposti di due gruppi di 4 in parallelo) prima di originare l'emissione in atmosfera E1.

e) scarico del conglomerato bituminoso prodotto dal forno ad una tramoggia aperta di stoccaggio provvisorio, posta sopra la zona di carico automezzi, tramite skip di capacità pari a 1 tonnellata.

L'emissione E1 derivante dal forno rotativo e dal mescolatore viene filtrata da un filtro a maniche e scaricata in atmosfera mediante camino.

Le caratteristiche di E1 sono le seguenti:

origine	Impianto conglomerato bituminoso
Quota di emissione	18 metri sls
Sezione camino	3 mq
Portata nominale emissione	50000 mc/h
Temperatura emissione	80°C
Inquinanti presenti in emissione	Polveri: inferiori a 20 mg/Nm3 (*) Ossidi di zolfo : inferiori a 1700 mg/Nm3 (*) Ossidi di azoto : inferiori a 500 mg/Nm3 (*)
Attivazione	8 h/g x 5 gg/settimana

(*) nota : riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente del 17%

Le caratteristiche dell'impianto di abbattimento sono di seguito riportate:

tipo	Depolveratore a maniche filtranti
Numero maniche	480
Superficie filtrante totale	460 mq
Velocità di attraversamento	0,033 m/s
Tipo di tessuto	Feltro nomex
Grammatura	400 g/mq
Perdite di carico	120- 160 mm H20
Sistema di pulizia	Automatica con regolazione dei tempi di depolverazione
Concentrazione polveri in entrata	Circa 200 – 400 g/Nm3
Concentrazione polveri in uscita	< 20 mg/mc

2) Impianto di macinazione/vagliatura

Frantumazione e vagliatura rifiuti costituiti da fresato derivante dall'attività di manutenzione del manto stradale, per ottenere miscele di idonea pezzatura utilizzabili per la realizzazione di sottofondi stradali, formazione di rilevati ecc, mediante l'ausilio di un frantoio mobile cingolato .

L'impianto di trattamento è costituito da un frantoio a ganasce , da un sistema di separazione del materiale ferroso eventualmente presente e da un vaglio. L'impianto di macinazione sarà azionato da un motore diesel avente una potenza termica inferiore a 1000 KW.

3) Officina meccanica

Presso l'insediamento della Pavitecna esiste un'officina meccanica dove vengono svolte occasionali operazioni di saldatura e taglio termico.

La quasi totalità degli interventi viene comunque effettuata direttamente sugli impianti o all'esterno.

La saldatura viene effettuata ad elettrodo ed a filo continuo.

Il consumo annuo di materiale d'apporto è inferiore a 1000 Kg di filo o 1000 elettrodi.

Vengono altresì effettuate occasionali operazioni di taglio con cannello ossigeno/propano o acetilene.

Infine sono presenti alcune mole da banco utilizzate per l'affilatura degli utensili.

La Pavitecna dispone inoltre di un laboratorio per analisi sui conglomerati bituminosi con pressa Marschall, strumenti e per la prova Los Angeles.

Per quanto riguarda il comparto rifiuti:
La ditta risultava essere iscritta al n° 33 del registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 Dlgs 152/06. Relativamente a quanto sopra, in data 27.06.2016, con nota prot n. 37346 , l'Ufficio Suolo della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova, ha provveduto a cancellare l'azienda dal registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti, non avendo la stessa provveduto, entro la scadenza, a rinnovare la comunicazione di inizio attività.

Nell'ambito dell'istanza di AUA è stata presentata, ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/06, comunicazione di inizio dell'attività di messa in riserva, frantumazione e vagliatura di rifiuti di cui ai paragrafi 7.1 (rifiuti da attività di costruzione e demolizione) e 7.6 (conglomerato bituminoso) nonché la produzione di conglomerati bituminosi di messa in riserva di rifiuti non pericolosi – rifiuti da costruzione e demolizione (di cui al paragrafo 7.1 del D.M. 5.2.98).

Le area di messa in riserva (con superficie pari a circa 600 m^2) e di conferimento sono dotate di pavimentazione impermeabile e di sistema di raccolta e trattamento delle acque.

In base ai quantitativi comunicati la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la seconda: superiore o uguale a 15000 t/a e inferiore alle 60.000 t/a.

Atteso che:
il decreto del Dirigente della Regione Liguria n. 942 del 24.02.2016 è da considerarsi efficace;

in sede di conferenza dei servizi è stato acquisito il parere favorevole degli uffici della Città Metropolitana di Genova coinvolti nel procedimento (Servizio Acqua e Rifiuti - Ufficio Suolo, Servizio Energia Rumore - Ufficio Aria), che hanno rilasciato parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AUA come da allegati al verbale della conferenza dei servizi deliberante prot. n. 48486 del 25.08.2016;

il Comune di Carasco con nota prot. n. 6533 del 27.07.2016, ha rilasciato:

- parere favorevole sotto gli aspetti urbanistici purché non vengano effettuati lavori edilizi o modifiche dell'esistenza in assenza delle comunicazioni di legge,
- parere favorevole, esaminata la Valutazione di Impatto Acustico, sotto il profilo acustico in quanto si ritiene esaustiva la conformità acustica rientrando la ditta in oggetto nei limiti di emissione ed immissione previsti dalla zonizzazione acustica comunale per l'area in oggetto;

la ASL 4 Chiavarese con la nota prot. n. 37712 del 19.08.2016 ha comunicato che: "vista la documentazione allegata alla domanda, le integrazioni prodotte a seguito della conferenza dei servizi del 28.07.2016 e in particolare l'esito del controllo effettuato da personale della Città Metropolitana e la relazione del tecnico in acustica ambientale contenente le specifiche per gli interventi di mitigazione delle emissioni acustiche, allo stato attuale non si rilevano motivazioni igienico-sanitarie ostative al rilascio dell'AUA";

che nessun soggetto convocato alla conferenza dei servizi ha espresso motivi ostativi al rilascio del provvedimento di AUA per l'attività in parola;

sono stati acquisiti gli assensi, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., delle Amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza dei servizi che non hanno fatto pervenire parere espresso.

Esaminati:
il parere dell'Ufficio Acqua della Città Metropolitana di Genova reso in data 06.08.2015;
il parere dell'Ufficio Suolo della Città Metropolitana di Genova reso in data 25.08.2016;
il parere dell'Ufficio Aria e Oli Minerali della Città Metropolitana di Genova reso in data 10.08.2016.

Dato atto:
del versamento delle spese istruttorie dovute per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, come da copie del versamento tramite bonifici ordinati in data:
20.05.2015 di importo pari a € 400,00 con causale "spese istruttorie aria", da introitarsi all'accertamento n. 242/2015;
20.05.2015 di importo pari a € 180,00 con causale "spese istruttorie autorizzazione scarichi in c.i.s.", da introitarsi all'accertamento n. 231/2015;
copia del versamento tramite bonifico del 08.07.2015 di importo pari a € 280,00 con causale "spese istruttorie in materia di rifiuti proc semplificata " da introitarsi all'accertamento n. 116/2016;
che l'importo versato è conforme alle vigenti disposizioni normative;
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo;
che la Società PAVITECNA s.r.l. risulta compresa in "elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - white list" della Prefettura di Genova come da verifica effettuata in data 08.08.2016.

Ritenuto che
in forza di quanto sopra e in considerazione della positiva conclusione della conferenza dei servizi la scrivente Amministrazione debba procedere al rilascio del provvedimento conclusivo per l'autorizzazione di cui trattasi.

DISPONE

1) di rilasciare alla ditta PAVITECNA s.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo sito in Comune di Carasco - Via Terrarossa 81;

2) di autorizzare lo stabilimento della ditta PAVITECNA s.r.l. ubicato in Via Terrarossa 81 nel Comune di Carasco:

- allo scarico delle acque reflue industriali derivante dall'insediamento produttivo ubicato in Terrarossa 81 nel Comune di Carasco, e avente recapito nel Torrente Sturla nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.528.652 e Latitudine Nord 4.913.490, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in atmosfera originate dallo stoccaggio e movimentazione di materiali polverulenti presso lo stabilimento di cui sopra;

- all'attività di gestione di rifiuti non pericolosi - in regime di procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;

3) di provvedere all'iscrizione dell'attività di cui al punto precedente al n. nel registro provinciale dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

4) di prendere atto del parere favorevole senza prescrizione espresso dal Comune di Carasco con nota prot. n. 6533 del 27.07.2016 e di quanto alla relazione del TCAA nella documentazione di progetto, integrato dalle prescrizioni impartite nel decreto del Dirigente della Regione Liguria n. 942 del 24.02.2016.

L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in parola è subordinato al rispetto, da parte del gestore, delle seguenti prescrizioni:

A) Acque

1) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione mediante periodica asportazione dei fanghi depositati sul fondo e delle sostanze oleose stratificate in superficie, e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza;

2) le vasche di decantazione/disoleazione dell'impianto di depurazione dovranno essere protette dagli agenti atmosferici mediante idonea copertura. Tale copertura dovrà essere realizzata entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Carasco;

3) dovrà essere predisposto un pozzetto di campionamento in uscita dall'impianto di trattamento e prima del punto di scarico, realizzato in modo tale da consentire un ristagno di acque reflue, di almeno 5 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo. Tale manufatto dovrà essere realizzata entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Carasco;

4) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);

5) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio (canalette, cunette, pozzetti, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente. Dovrà essere garantita la piena ricettività della canaletta in calcestruzzo, realizzata con cordonatura sul lato valle dell'area di stoccaggio rifiuti inerti;

6) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;

7) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;

8) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Città Metropolitana di Genova tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campione dovrà essere prelevato dal personale del laboratorio che effettuerà le analisi. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;

9) l'area di distribuzione carburante dovrà essere delimitata perimetralmente da un apposito cordolo di contenimento al fine di evitare fuoriuscite di liquami e dotata di opportune pendenze in grado di convogliare eventuali acque di stravento e/o sversamenti accidentali al pozzetto di raccolta interrato;

10) il pozzetto interrato per la raccolta dei liquami derivanti da eventuali svasamenti, gocciolamenti e/o acque di stravento dilavanti le superficie interessata, dovrà essere periodicamente sottoposto ad operazioni di svuotamento e pulizia. Tali reflui dovranno essere periodicamente smaltiti come rifiuti in osservanza della normativa vigente in materia;

11) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dalle operazioni di rifornimento dei mezzi, dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque reflue al sistemi di raccolta e convogliamento presenti;

12) la superficie dell'area di distribuzione carburante dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;

13) la superficie di distribuzione carburante non dovrà essere soggetta ad operazioni di lavaggio con acqua, ma pulita mediante idonei materiali assorbenti;

14) per lo smaltimento dei liquami e/o rifiuti derivanti dalla gestione dell'area di stoccaggio e trattamento dei rifiuti inerti e dell'impianto di distribuzione carburante, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;

15) nelle vicinanze dell'impianto di distribuzione carburante dovranno essere presenti idonei materiali assorbenti da utilizzarsi prontamente in caso di sversameni e/o fuoriuscite accidentali di idrocarburi;

16) non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova.

17) qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

18) dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

19) il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

A) Emissioni in atmosfera

20) la Ditta non potrà procedere all'installazione di condotti by pass dei filtri sintetici e dei cicloni per il contenimento delle polveri né potrà effettuare produzione di conglomerati bituminosi senza attivare gli appositi sistemi di aspirazione e abbattimento;

21) in caso di disservizio degli impianti di abbattimento la lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stesso;

22) l'emissione E1 derivante dal forno rotativo dovrà, in qualsiasi condizione di esercizio, rispettare i seguenti valori limite in emissione (a 0 °C e 1013 hPa):

portata : 50000 m^3/h

polveri 20 mg/m^3

SO_x 1700 mg/m^3

NO_x 500 mg/m^3

I valori sono da intendersi riferiti ad un tenore di O_2 pari al 17%;

23) l'olio combustibile BTZ eventualmente utilizzato per l'alimentazione dei bruciatori per il riscaldamento del forno rotativo e della caldaia ad olio diatermico dovrà avere caratteristiche rispondenti a quanto indicato al punto h) sezione I parte I allegato X alla parte V del D.Lgs 152/06;

24) la ditta dovrà provvedere al mantenimento dell'efficienza del sistema di abbattimento originante E1 secondo le seguenti modalità operative:

E1 forno rotativo:

- mantenimento in efficienza del sistema automatico di pulizia delle maniche;
- verifica, almeno bimestrale, dello stato di usura delle maniche, nonché revisione/pulizia delle aspirazioni degli 8 cicloni e degli annessi condotti;
- il range di funzionamento del deprimometro dovrà essere sempre compreso tra 5 e 25 cm H_2O. Nel caso il valore registrato dal deprimometro sia inferiore a 5 cm H_20 o superiore a 25 cm H20, le lavorazioni a monte dovranno essere immediatamente sospese e non potranno riprendere fino alla verifica dello stato di efficienza di tulle le maniche filtranti ed alla loro eventuale sostituzione;
- allo scopo di monitorare costantemente l'efficienza dell'impianto di abbattimento, gli addetti all'impianto di produzione conglomerati bituminosi, ogni giorno, dovranno, con l'impianto in fase di regime, annotare sul registro, già previsto dal punto 6) del Provvedimento Dirigenziale n. 4203/11, il valore di pressione registrato dal deprimometro;

- le componenti usurate delle maniche filtranti del sistema di abbattimento dovranno essere sostituite quando necessario.

25) la Ditta dovrà annotare gli eventuali disservizi e le manutenzione ordinarie e/o straordinarie eseguite all'impianto di abbattimento originante l'emissione E1 sul registro già previsto dal punto 6) del Provvedimento Dirigenziale n. 4203/11, che dovrà essere conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

26) la Ditta dovrà provvedere ad interventi di pulizia dei piazzali interni allo stabilimento al fine di impedire il trasporto di materiali polverulenti sulla sede stradale limitrofa;

27) dovranno essere sempre addottati accorgimento volti a limitare fenomeni di sollevamento di polveri in atmosfera sia durante il carico degli inerti nelle tramogge e le lavorazioni di produzione bitume, sia durante la movimentazione dei mezzi d'opera;

28) il condotto di espulsione dei fumi originante l' emissione E1 dovrà essere conforme a quanto indicato nella norma UNI EN 15259:2008.

29) la Ditta dovrà effettuare annualmente (nel periodo temporale compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno) controlli analitici all'emissione **E1** (impianto produzione conglomerato bituminoso) per la determinazione dei parametri portata e polveri (espressi a °C e 1013 hPa) . I campionamenti dovranno essere eseguiti secondo le seguenti metodiche:

Manuale UNICHIM 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI EN ISO 16911-1:2013	Emissione da sorgente fissa. Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1 : metodo di riferimento manuale
Norma UNI EN 15259:2008	Emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284 - 1: 2003	Emissione da sorgente fissa. Determinazione della concentrazione in massa polveri in basse concentrazioni- metodo manuale gravimetrico

I valori sono da intendersi riferiti ad un tenore di O_2 pari al 17 %.

30) l'utilizzo di metodi alternativi a quelli indicati nel precedente punto 10) dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova prima dello svolgimento di qualunque attività di controllo.

31) gli esiti delle verifiche analitiche annuali dovranno essere conservate per almeno 5 dalla data della loro esecuzione presso lo stabilimento di Via terrarossa, 81 Carasco a disposizione degli enti di controllo.

32) entro il 31 gennaio di ogni anno la ditta dovrà annotare sul registro di cui al precedente punto 6 anche le seguenti informazioni relative all'anno precedente periodo temporale 01 gennaio 31 dicembre:

a) quantità di conglomerati bituminosi prodotti;

b) la/le data/e di manutenzione e/o sostituzione dei filtri sintetici asserviti all'emissione E1 - forno rotativo;

c) consumo e caratteristiche del combustibile utilizzato per l'alimentazione dei bruciatori asserviti al forno rotativo.

La prima dichiarazione - da compilarsi entro il 31 gennaio 2017 - dovrà comprendere i dati relativi ai consumi di materie prime relativa al periodo intercorrente tra la data di adozione del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2016.

33) i cumuli di rifiuti o di materie prime impiegate nel ciclo produttivo che possono dare luogo ad emissioni diffuse pulverulenti in atmosfera dovranno essere mantenuti costantemente umidificati o, in alternativa, dovranno essere confinati con apposite barriere al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri. In quest'ultimo caso i cumuli dovranno essere sempre di altezza inferiore alle barriere di confinamento. A tale proposito la Ditta dovrà, entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento al SUAP di Carasco, inviare l'elenco delle materie prime e dei rifiuti identificati come polverulenti;

34) al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri i rifiuti e le materie prime di cui al precedente punto dovranno essere mantenuti umidificati durante le operazioni di carico e scarico;

35) le operazioni di vagliatura e selezione granulometrica dei rifiuti dovranno essere sempre condotte con modalità tali da prevenire il sollevamento di polveri. In particolare il materiale dovrà essere umidificato prima di essere sottoposto alle operazioni di vagliatura e selezione granulometrica;

36) le zone di transito degli automezzi e di movimentazione del materiale dovranno essere mantenute pulite e umidificate per prevenire il sollevamento di polveri;

37) l'Azienda dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare trascinamenti di materiale inerte o di rifiuti nelle vie pubbliche da parte dei mezzi in uscita dall'insediamento.

38) presso lo stabilimento di Carasco Via terrarossa, 81 dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione AUA che hanno portato al rilascio del presente provvedimento dirigenziale ad eventuale disposizione degli enti di controllo.

C) Attività messa in riserva rifiuti

39) nelle aree dell'impianto indicate nella planimetria allegata potrà essere effettuata la messa in riserva (R13) e recupero di sostanze inorganiche (R5) delle tipologie di rifiuti riportate, con i relativi quantitativi massimi di stoccaggio e trattamento, nell'allegato 1 alla presente relazione

40) il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti è di un anno;

41) i rifiuti dovranno essere protetti, eventualmente anche con apposita copertura mobile, nei momenti di chiusura dell'attività ed ogni volta che le condizioni atmosferiche lo richiedano al fine di evitare il trasporto eolico di materiale polverulento o il dilavamento dei rifiuti a causa di precipitazioni meteoriche;

42) ciascuna tipologia di rifiuti, identificata da un diverso CER dovrà essere stoccata separatamente dalle altre tipologie di rifiuti;

43) l'area di messa in riserva dei rifiuti dovrà essere individuata chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice CER;

44) le aree di conferimento e trattamento dei rifiuti dovranno essere chiaramente individuate e distinte dall'area di messa in riserva;

45) la pavimentazione impermeabile di tutte le aree (adibite allo stoccaggio, trattamento e/o alla movimentazione dei rifiuti) dovrà essere mantenuta integra;

46) la quantità complessiva di rifiuti gestiti/recuperati in anno presso l'impianto dovrà essere inferiore alle 60.000 tonnellate;

47) dovranno essere tempestivamente presentate alla Città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;

48) prima dell'inizio dell'attività e negli anni successivi entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versarti alla Città Metropolitana i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

49) prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere costituita garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova di entità pari ad una copertura di € 461.409,70 con una delle seguenti modalità:

- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;

50) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto 49) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività;

51) l'entità della garanzia di cui al precedente punto 49) potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento Emas 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;

52) copia originale della garanzia finanziaria costituita in ottemperanza al precedente punto 49) dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Città Metropolitana di Genova per l'accettazione della stessa;

53) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;

54) per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.

55) alla chiusura dell'impianto:

i) dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;

ii) la Ditta dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;

iii) la Ditta dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

56) nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 6 del D.lgs. 152/06, per la determinazione dei diritti di iscrizione (prescritti al precedente punto 48) al registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350;

57) la Ditta dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

D) Rumore

58) l'attività dovrà rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente;

59) dovranno essere rispettate le prescrizioni in materia impartite dal decreto del Dirigente della Regione Liguria n. 942 del 24.02.2016 e le eventuali prescrizioni da esso derivate (piano di risanamento).

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo.

INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Carasco, per la successiva trasmissione:

1. al Gestore;
2. all'ARPAL;
3. al Comune di Carasco;
4. alla ASL 4;
5. alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010201	35	3001624	+	280,00					116	2016		

Note:													
ENTRATA	3010201	33	3003771	+	400,00					242	2015		
Note:													
ENTRATA	3010201	35	3001626	+	180,00					231	2015		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	860,00								
TOTALE SPESE:				-									

Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale

Proposta n. 2883 /2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Energia e rumore
Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RILASCIATA ALLA DITTA PAVITECNA S.R.L. PER IMPIANTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI CARASCO - VIA TERRAROSSA 81.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

---

[x] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[x] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010201	35	3001624	+	280,00					116	2016		
Note:													
ENTRATA	3010201	33	3003771	+	400,00					242	2015		
Note:													
ENTRATA	3010201	35	3001626	+	180,00					231	2015		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	860,00								
TOTALE SPESE:				-									

Genova li, 06/09/2016

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

Proposta n. 2883 /2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

(POLESE BARBARA)
con firma digitale

ALLEGATO 1

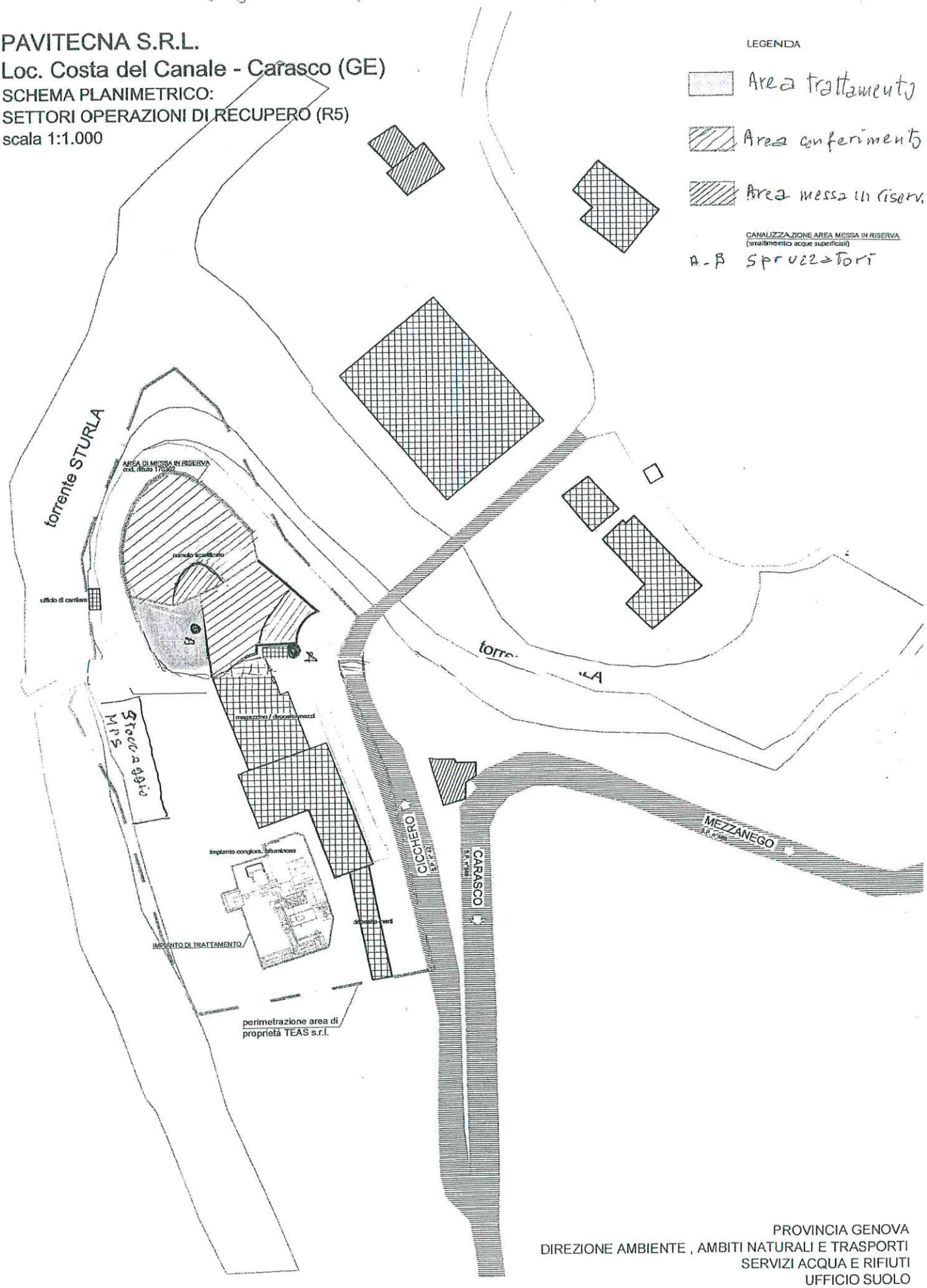
Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998	Tipologia rifiuti	CER	Descrizione attività	Quantità massime annue
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e i frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto	170107, 170904	Messa in riserva **(R13)** **Par. 7.1.3 lett. a) -** per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in Allegato 3 del D.M.A. 5 febbraio 1998) **(R5)**	40.000 t
7.6	Conglomerato bituminoso	170302	Messa in riserva **(R13)** **Par. 7.6.3 lett. a)** - produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo **(R5)** **Par. 7.6.3 lett. c) -** Produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in Allegato 3 del D.M.A. 5 febbraio 1998) **(R5)**	45000 t
Totali Impianto				Inferiore a 60.000 t

Allegato a sopralluogo del 03/08/2016

PAVITECNA S.R.L.

Loc. Costa del Canale - Carasco (GE)

SCHEMA PLANIMETRICO:
SETTORI OPERAZIONI DI RECUPERO (R5)
scala 1:1.000



PROVINCIA GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE , AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZI ACQUA E RIFIUTI
UFFICIO SUOLO